

COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Cod.Fisc 90000650946 - Part.Iva 00069890945 - Tel-Fax 0865-57135 - E-mail info@comune.longano.is.it

PROT. N. 3794/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 16/2020

OGGETTO: Esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia terreni incolti confinanti con le strade comunali e vicinali.-

IL SINDACO

Premesso che dalle verifiche effettuate dagli organi preposti, è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde dei fondi medesimi;

Considerato che la presenza dei terreni incolti e delle aree alberate, recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, consapevolmente abbandonati o non curati dai proprietari e/o conduttori, ricoperti da folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, a volte oggetto di depositi incontrollati di materiali eterogenei, rappresentano pericolo per l'igiene pubblica, dando atto alla proliferazione di animali nocivi, e costituiscono potenziale causa di incendi;

Rilevato che i terreni di cui sopra che si trovano a confine con le strade comunali e vicinali, sono causa di pericolo anche per la viabilità ed alla circolazione che interessa dette arterie stradali;

Vista la Legge n. 225/52, ed il D.L. n. 112/98 che individuano il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

- RITENUTO necessario provvedere in merito;
- Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Salute Pubblica;
- Vista la legge n. 833 del 1978;
- Visto il Decreto Legislativo n. 31/2001;
- Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Ai proprietari terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che sono a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, di provvedere agli interventi di pulizia di seguito indicati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi:

ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO p.v.

1 - Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione degli sfalci nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;

2 - Regolazione delle siepi, taglio dei rami delle alberature, delle piante e dell'erba, nonché rimozione degli sfalci nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, in zone confinanti con le aree pubbliche, nonché l'estirpo dell'erba lungo tutto il fronte degli stabili e lungo le relative recinzioni per tutta la loro lunghezza;

3 - Taglio delle recinzioni, delle radici, dei rami ed in genere di parti arboree che sporgono sulle strade pubbliche rappresentando pericolo per la viabilità e la circolazione;

4 - Taglio di piante ad alto fusto che risultino inclinate verso le strade pubbliche, invadendo lo spazio aereo delle stesse, e/o rappresentando pericolo reale in caso di caduta.

AVVERTE

Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o penale, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza, in riferimento ai punti 1 e 2 - la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) ad € 500,00 (cinquecento), mentre in riferimento ai punti 3 e 4 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 173,00 (centosettantatre) ad € 695,00 (seicentonovantacinque), oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi a proprie spese, ai sensi degli artt. 16 e 18 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada).

Che il Comune si riserva la possibilità di provvedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi previsti ai punti 3 e 4, in caso di imminente pericolo per la pubblica incolumità, con rivalsa delle spese sostenute a carico degli obbligati

Il Responsabile del servizio di vigilanza è incaricato di dare adeguata, massima pubblicità al presente provvedimento, mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonché mediante i consueti metodi di diffusione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso:

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle vigenti norme di legge.

Gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Longano, li 20 GIU 2020

IL SINDACO
Avv. Cristian Domenico Sellecchia

